

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Previdenza

Roma, 10-01-2013

Messaggio n. 545

OGGETTO: ***Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.***

Premessa

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l'adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere **dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.**

1. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di **3 mesi**.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva di **40 anni e 3 mesi**, indipendentemente all'età;

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un'età di almeno **57 e anni e 3 mesi**;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale
Nori



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

1 Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico

MINISTERO DELLA DIFESA
STAMAC/IFESA
M_D SSMD 009*283 20-12-2011
008-002

00187 Roma.

All.: 2; Ann.://.

PDC C.C. DE MARTINO tel 22840
primo.terzo@stmd.difesa.it



OGGETTO: Regolamento di armonizzazione requisiti al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del D.L. n. 201/2011.


DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	<u>ROMA</u>

e. per conoscenza,

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

- Il 26 ottobre u.s., in attuazione della delega contenuta nel comma 18, articolo 24 del D.L. n. 201/2011 ("Salva Italia"), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento per armonizzare i requisiti di accesso al nuovo sistema pensionistico per le categorie professionali che hanno requisiti diversi rispetto a quelli in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, tra queste, il personale del Comparto difesa - sicurezza. Tale provvedimento è stato avviato al previsto parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari.
- Nelle more del perfezionamento del predetto iter legislativo e nell'eventualità che il provvedimento in oggetto non produca effetti a partire dal 1° gennaio 2013, ferme restando le specifiche competenze in materia di codeste Direzioni Generali, sono state predisposte due schede relative alla pensione di vecchiaia ed anticipata, che riassumono i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico del personale militare dal 1° gennaio p.v., nel caso in cui il regolamento di armonizzazione non entri in vigore alla predetta data.
- Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

d'ordine
 IL CAPO REPARTO
 (Gen. D. A. Franco MARSIGLIA)



PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 2010	REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2011	REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2018 (*)
53 anni e la max anzianità contributiva	53 anni e la max anzianità contributiva + 1 anno di "finestra mobile"	NON APPLICABILE
57 anni di età e 35 anni contributivi	57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile"	57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita"
40 anni contributivi	40 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile"	40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita"

(*) Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2016.

PENSIONE DI VECCHIAIA

GRADI	LIMITI ORDINAMENTALI [¹]		LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011		LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013 [**] [***]	
	F.A.	CC/G. di F.	F.A.	CC/G. di F.	F.A.	CC/G. di F.
GEN. C. A.	63	65	63 + 1 anno "finestra mobile"	65 + 1 anno "finestra mobile"	63 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"	65 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"
GEN. D.	61	65	61 + 1 anno "finestra mobile"	65 + 1 anno "finestra mobile"	61 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"	65 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"
GEN. B.	60	63	60 + 1 anno "finestra mobile"	63 + 1 anno "finestra mobile"	60 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"	63 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"
COL. - S.TEN.	60	60	60 + 1 anno "finestra mobile"	60 + 1 anno "finestra mobile"	60 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"	60 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"
SU/TRUPPA	60	60	60 + 1 anno "finestra mobile"	60 + 1 anno "finestra mobile"	60 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"	60 + 1 anno "finestra mobile" + 3 mesi "speranza di vita"

[*] I limiti ordinamentali rimangono invariati.

[**] Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2016.

[***] Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata ovvero, ad esempio nel 2013, uno dei seguenti requisiti:

- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita";
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita".



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico

MINISTERO DELLA DIFESA
STAMADIFESA

M_D SSMD 0097490 21-12-2012

008-000

00187 Roma,

PDC C.C. DE MARTINO tel.22640

primo.tep3s@smd.difesa.it

All.: 2; Ann.://.



OGGETTO: Regolamento di armonizzazione requisiti al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del D.L. n. 201/2011.

A	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROVVIDENZA MILITARE	
	DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO	
	DEI VOLONTARI CONGEDATI	<u>OMA</u>

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>OMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>OMA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>

Seg.: fg. MD_SSMD 0097283 del 20/12/2012.

1. Il 26 ottobre u.s., in attuazione della delega contenuta nel comma 18, articolo 24 del D.L. n. 201/2011 ("Salva Italia"), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento per armonizzare i requisiti di accesso al nuovo sistema pensionistico per le categorie professionali che hanno requisiti diversi rispetto a quelli in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, tra queste, il personale del Comparto difesa - sicurezza. Tale provvedimento è stato avviato al previsto parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari.
2. Nelle more del perfezionamento del predetto iter legislativo e nell'eventualità che il provvedimento in oggetto non produca effetti a partire dal 1° gennaio 2013, ferme restando le specifiche competenze in materia di codeste Direzioni Generali, sono state predisposte due schede relative alla pensione di vecchiaia ed anticipata, che riassumono i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico del personale militare dal 1° gennaio p.v., nel caso in cui il regolamento di armonizzazione non entri in vigore alla predetta data.
3. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
4. La presente comunicazione sostituisce ed abroga con il foglio a seguito.

d'ordine
IL CAPOREPARTO
(Gen. D. A. Franco MARSIGLIA)

PENSIONE DI VECCHIAIA

GRADI	LIMITI ORDINAMENTALI		LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011		LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013 (*) (**)	
	F.A.	CC/G. di F.	F.A.	CC/G. di F.	F.A.	CC/G. di F.
GEN. C. A.	63	65	63	65	63	65
GEN. D.	61	65	61	65	61	65
GEN. B.	60	63	60	63	60	63
COL. - S.TEN.	60	60	60	60	60	60
SU/TRUPPA	60	60	60	60	60	60

(*) Applicazione meccanismo "speranza di vita" 3mesi/3 anni, dal 2019 3 mesi/2 anni.

(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata ovvero, ad esempio nel 2013, uno dei seguenti requisiti:

- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita";
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita".

PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 2011	REQUISITI NEL 2013 (*)	REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2018 (**)
53 anni e la max anzianità contributiva	Non applicabile	Non applicabile
57 anni di età e 35 anni contributivi	57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita"	57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 7 mesi di "speranza di vita"
40 anni contributivi	40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita"	40 anni contributivi + 1 anno e 3 mesi di "finestra mobile" + 7 mesi di "speranza di vita"

(*) Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2016.

(**) Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2019 e poi biennialmente con incrementi presunti di 3 mesi ogni biennio.



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico

M.D. SSMO 0000008 DEL 2.1.2013

All.: 2; Ann.://.

00187 Roma,

PDC G.C. DE MARTINO tel.22640

prmo.lep3s@smd.difesa.it

OGGETTO: Regolamento di armonizzazione requisiti al trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del D.L. n. 201/2011.

A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREV
DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENT
DEI VOLONTARI CONGEDATI IA

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO DE
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

~~~~~

1. Il 26 ottobre u.s., in attuazione della delega contenuta nel comma 18, articolo 24 del D.L. n. 201/2011 ("Salva Italia"), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento per armonizzare i requisiti di accesso al nuovo sistema pensionistico per le categorie professionali che hanno requisiti diversi rispetto a quelli in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e, tra queste, il personale del Comparto difesa - sicurezza. Tale provvedimento è stato poi avviato al previsto parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari.
2. Nelle more del perfezionamento del predetto iter legislativo e nell'eventualità che il provvedimento in oggetto non produca effetti a partire dal 1° gennaio 2013, quale contributo di pensiero e ferma restando la specifica competenza in materia di codeste Direzioni Generali, sono state predisposte le due schede in allegato, relative alla pensione di vecchiaia ed anticipata, che riassumono quelli che potrebbero essere i requisiti per l'accesso al sistema pensionistico del personale militare dal 1° gennaio p.v. nel caso in cui il regolamento di armonizzazione non entri in vigore alla predetta data.
3. Si rimane a disposizione per ogni altra forma di collaborazione ritenuta utile a riguardo.

d'ordine *APL*  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. D. A. Franco MARSIGLIA)

IL VICE CAPO REPARTO  
(Gen. B. CC Pasquale ALIQUO)

## PENSIONE DI VECCHIAIA

| GRADI         | LIMITI ORDINAMENTALI<br>(*) |             | LIMITI DI VECCHIAIA<br>DAL 1° GENNAIO 2011 |                                  | LIMITI DI VECCHIAIA<br>DAL 1° GENNAIO 2013<br>(**) (***)        |                                                                 |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | F.A.                        | CC/G. di F. | F.A.                                       | CC/G. di F.                      | F.A.                                                            | CC/G. di F.                                                     |
| GEN. C. A.    | 63                          | 65          | 63<br>+ 1 anno "finestra mobile"           | 65<br>+ 1 anno "finestra mobile" | 63<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" | 65<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" |
| GEN. D.       | 61                          | 65          | 61<br>+ 1 anno "finestra mobile"           | 65<br>+ 1 anno "finestra mobile" | 61<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" | 65<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" |
| GEN. B.       | 60                          | 63          | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"           | 63<br>+ 1 anno "finestra mobile" | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" | 63<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" |
| COL. - S.TEN. | 60                          | 60          | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"           | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile" | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" |
| SU/TRUPPA     | 60                          | 60          | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"           | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile" | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" | 60<br>+ 1 anno "finestra mobile"<br>+ 3 mesi "speranza di vita" |

(\*) I limiti ordinamentali rimangono invariati.

(\*\*) Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2016.

(\*\*\*) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata ovvero, ad esempio nel 2013, uno dei seguenti requisiti:

- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita";
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile" + 3 mesi di "speranza di vita".

## PENSIONE ANTICIPATA

| REQUISITI<br>AL 31 DICEMBRE 2010        | REQUISITI<br>DAL 1° GENNAIO 2011                                         | REQUISITI<br>DAL 1° GENNAIO 2013<br>(* )                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 anni e la max anzianità contributiva | 53 anni e la max anzianità contributiva<br>+ 1 anno di "finestra mobile" | NON APPLICABILE                                                                                          |
| 57 anni di età e 35 anni contributivi   | 57 anni di età e 35 anni contributivi<br>+ 1 anno di "finestra mobile"   | 57 anni di età e 35 anni contributivi<br>+ 1 anno di "finestra mobile"<br>+ 3 mesi di "speranza di vita" |
| 40 anni contributivi                    | 40 anni contributivi<br>+ 1 anno di "finestra mobile"                    | 40 anni contributivi<br>+ 1 anno e 2 mesi di "finestra mobile"<br>+ 3 mesi di "speranza di vita"         |

(\* ) Successiva applicazione meccanismo "speranza di vita" nel 2016.